

**AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI**

**I TRIMESTRE 2023**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**(deliberazione 735/2022/R/com)**

## INDICE

Premessa e sintesi degli interventi	3
Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas	5
2 Misure straordinarie sugli oneri generali di sistema nei trimestri precedenti al primo trimestre 2023	5
3 Disposizioni della legge di Bilancio 2023 rilevanti per l'aggiornamento	7
4 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	8
5 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento	9
Parte seconda: aggiornamento I trimestre 2023	15
6 Aggiornamento dal 1 gennaio 2023 per il settore elettrico e per il settore gas	15
7 Disposizioni in merito ai <i>bonus</i> elettrico e gas	16
8 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG	20
Parte terza: disposizioni in merito alla fiscalizzazione di alcuni oneri generali	21
9 Fiscalizzazione degli oneri nucleari	21
Parte quarta: altre disposizioni	23
10 Destinazione ai conti di gestione delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato	23
11 Erogazioni alla società Sogin	23
12 Disposizioni in tema di esazione/erogazione componente UG2 e <i>bonus</i> gas	24

## Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 735/2022/R/com<sup>1</sup>, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 gennaio 2023, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 La deliberazione 735/2022/R/com è stata adottata in un contesto in cui si evidenziano segni di miglioramento in relazione ai prezzi delle *commodities* energetiche, con previsione di diminuzioni significative rispetto al trimestre precedente, sia per quanto riguarda l'energia elettrica che per quanto riguarda il gas. I prezzi all'ingrosso dei prodotti energetici persistono, comunque, su livelli elevati (*cfi* deliberazione 743/2022/R/com<sup>2</sup>).
- 1.3 Anche per il I trimestre 2023, il Governo ha, pertanto, stanziato risorse ai fini di una riduzione degli oneri generali nel settore elettrico e gas per mitigare gli effetti di tali prezzi elevati.
- 1.4 Dette risorse sono previste dalla Legge di Bilancio 2023<sup>3</sup>, che al momento dell'approvazione della deliberazione 735/2021/R/com era un atto (Atto AS 442), approvato dal Senato della Repubblica in data 29 dicembre 2022, in seconda lettura conforme a quello approvato dalla Camera dei Deputati, in fase di promulgazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 1.5 La pubblicazione è poi avvenuta, con testo conforme, sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 43/L, del 29 dicembre 2022.
- 1.6 Le disposizioni previste nella legge di Bilancio 2023 hanno introdotto alcune discontinuità rispetto alle analoghe disposizioni intervenute nei precedenti trimestri.
- 1.7 Per il settore elettrico, la legge di Bilancio 2023 prevede, infatti, di confermare l'annullamento delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  solo per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (piccole utenze non domestiche).
- 1.8 La deliberazione 735/2022/R/com ha pertanto previsto la riattivazione delle componenti  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  per le utenze diverse da quelle di cui al precedente punto, con le modalità usuali di definizione di tali componenti.
- 1.9 La legge di Bilancio 2023 prevede, inoltre, una riforma strutturale per gli oneri di sistema del settore elettrico, in quanto dispone, a partire dal 2023, la fiscalizzazione dei cosiddetti "oneri nucleari" (oneri derivanti dal *decommissioning* delle centrali e degli impianti nucleari e compensazioni territoriali per gli enti locali dei territori che li ospitano, e che ospiteranno il Deposito Nazionale), che fino al 2022 sono stati finanziati dal gettito degli elementi  $A_{2RIM}$  e  $A_{mctRIM}$  della componente  $A_{RIM}$ . La deliberazione 735/2022/R/com ha pertanto previsto la soppressione di tali elementi a far data dal 1 gennaio 2023.

---

<sup>1</sup> La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/22/735-22.htm>.

<sup>2</sup> La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 743/2022/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/22/743-22.htm>

<sup>3</sup> La legge n. 197 del 29 dicembre 2022.

- 1.10 Per il settore gas, è stata confermata l'applicazione della componente straordinaria UG2 negativa, introdotta dalla deliberazione 148/2022/R/gas<sup>4</sup>, prevedendo tuttavia un lieve ridimensionamento (in valore assoluto) della stessa secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023.
- 1.11 A partire dal 1 gennaio 2023, inoltre, si registrano diverse novità in tema di compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico (di seguito: *bonus* elettrico) e di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus* gas) (di seguito, anche: *bonus* sociali).
- 1.12 Da una parte, infatti, la legge di Bilancio 2023 prevede un ampliamento, a partire dal 1 gennaio 2023, della platea dei beneficiari dei *bonus* sociali, che è allargata a tutti i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro, con riduzione del *bonus* per le fasce di clienti con ISEE maggiore (di seguito: *decalage*).
- 1.13 Dall'altra, l'Autorità, con il documento per la consultazione 646/2022/R/com<sup>5</sup>, ha presentato i propri orientamenti in merito alla revisione urgente delle modalità e della frequenza di determinazione degli ammontari dei *bonus* sociali a partire dal 1 gennaio 2023.
- 1.14 Con la deliberazione 735/2022/R/com, l'Autorità ha dato attuazione sia ad una parte delle proposte avanzate nell'ambito del documento per la consultazione 646/2022/R/com, sia ad una prima parte delle disposizioni della legge di Bilancio 2023, riservandosi un successivo provvedimento nel mese di gennaio 2023 per completare tale attuazione.
- 1.15 In particolare, tale successivo provvedimento permetterà di assicurare – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2023 – che i clienti finali domestici dell'energia elettrica e del gas titolari di *bonus* sociale possano effettivamente beneficiare, come previsto, del meccanismo di protezione per l'intero primo trimestre 2023, nonché di attuare il *decalage* dei *bonus* rispetto all'ISEE.

---

<sup>4</sup> La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/148-22.htm>

<sup>5</sup> Il documento per la consultazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 646/2022/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/22/646-22.htm>.

## Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

### 2 Misure straordinarie sugli oneri generali di sistema nei trimestri precedenti al primo trimestre 2023

- 2.1 A partire dal 2021 si è manifestato uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas, con impatti straordinari sull'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché effetti significativi anche sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato libero.
- 2.2 In relazione a tale situazione, al fine di contenere, nell'ambito del possibile, l'impatto sugli utenti finali, a partire dall'aggiornamento tariffario del III trimestre 2021 l'Autorità ha adottato misure straordinarie rese possibili dalle disposizioni di legge, che hanno altresì previsto il trasferimento a Cassa<sup>6</sup> delle risorse economiche necessarie, a valere sul Bilancio dello Stato.
- 2.3 Per il IV trimestre 2022, in particolare, l'Autorità, con la deliberazione 462/2022/R/com<sup>7</sup>, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 115/22<sup>8</sup>, ha previsto:
- aliquote annullate per la componente tariffaria *A<sub>SOS</sub>* e per la componente tariffaria *A<sub>RIM</sub>* per tutte le utenze elettriche;
  - aliquote annullate per le componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas.
- 2.4 Con la deliberazione 462/2022/R/com, sempre in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 115/22, l'Autorità ha:
- confermato l'annullamento, per il IV trimestre 2022, delle aliquote delle componenti UG3 e UG3T (a copertura di alcuni meccanismi di reintegrazione relativi ai servizi di ultima istanza gas) per tutti gli utenti del settore gas;
  - confermato i medesimi valori dell'aliquota dell'elemento UG2c della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG2, con applicazione di una componente negativa ai clienti finali fino a 5.000 mc/anno, con le stesse modalità previste dalla deliberazione 148/2022/R/gas, e di valore uguale a quella vigente nel III trimestre 2022.
- 2.5 Il mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui alla deliberazione 462/2022/R/com è coperto dalle risorse messe a disposizione dal decreto-legge 115/22.
- 2.6 Con il decreto-legge 115/22 il Governo ha, inoltre, destinato risorse per il IV trimestre 2022, al fine di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali sarebbero altrimenti incorsi i clienti più deboli, mediante un rafforzamento dei *bonus* sociali.

---

<sup>6</sup> La Cassa per i servizi energetici e ambientali.

<sup>7</sup> La deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2022, 462/2022/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/22/462-22.htm>

<sup>8</sup> Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

- 2.7 Il decreto-legge 115/22 ha definito un livello massimo di spesa per il rafforzamento dei *bonus* sociali per il IV trimestre 2022, disponendo inoltre che parte di tali importi siano da finanziare tramite le risorse disponibili nel bilancio della Cassa.
- 2.8 Con la deliberazione 462/2022/R/com, l’Autorità ha, pertanto, confermato anche per il IV trimestre 2022 la procedura applicata a partire dal IV trimestre 2021, prevedendo:
- di lasciare, anche per il IV trimestre 2022, invariato il livello dei *bonus* elettrico e gas definito nel 2021, in via straordinaria rispetto alle modalità usuali di aggiornamento previste dall’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com<sup>9</sup>;
  - di definire “componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo” (CCI), entro il limite di importo massimo di 2,42 miliardi di euro, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 115/22.
- 2.9 Con la deliberazione 462/2022/R/com l’Autorità ha, altresì, dato mandato alla Cassa di utilizzare provvisoriamente le giacenze esistenti presso i conti di gestione istituiti dall’Autorità e relativi ai settori elettrico e gas per far fronte ad eventuali carenze di disponibilità da parte del conto alimentato dall’elemento *ASRIM*<sup>10</sup>, a copertura degli oneri del bonus elettrico e del conto di cui, alimentato dalle componenti tariffarie GS e GST<sup>11</sup>, su cui gravano gli oneri del bonus gas, in merito al riconoscimento delle CCI per il IV trimestre 2022, nel limite massimo di 1,14 miliardi di euro

*Disposizioni del Governo successive al decreto-legge 115/22*

- 2.10 Successivamente all’adozione del decreto-legge 115/22, il Governo ha approvato altre misure in tema di mitigazione degli effetti della congiuntura dei prezzi delle *commodities* energetiche.
- 2.11 In particolare:
- l’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 176/22<sup>12</sup> prevede che “*Per le finalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l’anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l’onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022*”;
  - l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 179/22<sup>13</sup> prevede che “*Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli*

---

<sup>9</sup> La deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/21/063-21.htm>.

<sup>10</sup> È il conto di cui al comma 41.1, lettera p), del “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021 (TIT), <https://www.arera.it/it/docs/21/231-21.htm>

<sup>11</sup> È il conto di cui al comma 74.1, lettera d), della Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (RTDG), <https://www.arera.it/it/docs/22/737-22.htm>.

<sup>12</sup> Il decreto-legge 18 novembre 2022, n.176 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

<sup>13</sup> In sede di conversione del decreto-legge 176/2022, la stessa disposizione è diventata l’articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

*aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo è trasferito entro il 31 dicembre a CSEA”*

- 2.12 La disposizione del decreto-legge 176/22, di cui al precedente punto, primo alinea, interviene pertanto sui *bonus* sociali del IV trimestre 2022, destinando risorse alla copertura dei relativi oneri ulteriori rispetto a quelle originariamente previste dal decreto-legge 115/22, e riducendo, pertanto, gli oneri in capo alle risorse della Cassa (cfr precedenti punti 2.7, 2.8, e 2.9).

### **3 Disposizioni della legge di Bilancio 2023 rilevanti per l'aggiornamento**

- 3.1 Come evidenziato in premessa, a fronte del perdurare della congiuntura di forte tensione dei mercati energetici, la legge di Bilancio 2023 contiene, tra l'altro, disposizioni per gli oneri generali del settore elettrico e del settore gas.
- 3.2 In particolare, l'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 prevede che:
- *“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”* (cfr comma 11);
  - *“Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023”* (cfr comma 12).
- 3.3 La legge di Bilancio 2023 prevede, pertanto, la conferma dell'annullamento delle componenti tariffarie *A<sub>SOS</sub>* e *A<sub>RIM</sub>* solo per alcune categorie di utenti (domestici e piccole utenze non domestiche).
- 3.4 L'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 prevede, inoltre, che:
- *“Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023”* (cfr comma 15).
- 3.5 La legge di Bilancio 2023 prevede, pertanto, un limite in funzione del quale determinare il valore negativo dell'elemento UG<sub>2c</sub> della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG<sub>2</sub> per il I trimestre 2023.

---

Il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179/22, è stato abrogato dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, a decorrere dal 18 gennaio 2023; la stessa legge prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 179/22.

- 3.6 La legge di Bilancio 2023 contiene disposizioni anche in relazione al *bonus* elettrico e al *bonus* gas.
- 3.7 In particolare, l'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 prevede anche che:
- “*Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.*” (cfr comma 17);
  - “*Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori di ISEE di cui al primo periodo*” (cfr comma 18);
  - “*Per le finalità di cui ai commi 17 e 18, un importo pari a 2.515 milioni di euro è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023*” (cfr comma 19).

#### **4 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE**

- 4.1 Con la comunicazione congiunta 16 dicembre 2022<sup>14</sup>, la Cassa e il GSE<sup>15</sup> hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2023.
- 4.2 Dette previsioni si basano sulle aliquote delle componenti *ASOS* e *ARIM* e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas fissate dall'Autorità con la deliberazione

---

<sup>14</sup> La comunicazione congiunta della Cassa e del GSE prot. 403232 del 16 dicembre 2022 (prot. Autorità 69371 del 22 dicembre 2022).

<sup>15</sup> Il Gestore dei servizi energetici S.p.A..



462/2022/R/com, nonché delle risorse del Bilancio dello Stato messe a disposizione dai decreti-legge 17/22<sup>16</sup>, 21/22<sup>17</sup>, 80/22<sup>18</sup> e 115/22.

- 4.3 Le previsioni di Cassa e GSE tengono inoltre conto di quanto previsto dalle disposizioni delle deliberazioni 165/2022/R/gas<sup>19</sup>, 274/2022/R/gas<sup>20</sup>, 349/2022/R/gas<sup>21</sup>, 442/2022/R/gas<sup>22</sup> e 614/2022/R/gas<sup>23</sup> in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di riempimento di ultima istanza.
- 4.4 Le previsioni tengono conto altresì conto delle disposizioni della legge di Bilancio 2023.
- 4.5 L'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa prevede livelli di liquidità che risultano adeguati almeno per i primi due trimestri del 2023.
- 4.6 Pesano, tuttavia, significative incertezze, in *primis* derivanti dalle forti oscillazioni dei prezzi delle *commodities* energetiche che continuano ad interessare i mercati internazionali e nazionali, con ricadute dirette anche importanti sul fabbisogno dei conti di gestione, nonché sulle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza.

#### *Situazione conto A3*

- 4.7 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto A3<sup>24</sup> per gli anni 2022 e 2023, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE.
- 4.8 In Tabella 1 è riportato lo scenario valutato maggiormente coerente con i prezzi presi a riferimento per l'aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2023, con una stima di PUN medio 2023 pari a 300 euro/MWh.
- 4.9 Si precisa che le stime riportate nella Tabella 1 sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE. I dati relativi al 2022 sono preconsuntivi che contengono dati in parte ancora stimati e pertanto potenzialmente suscettibili di ulteriori variazioni, mentre quelli relativi al 2023 sono solo una prima stima, che potrebbe subire variazioni anche significative in relazione all'incertezza sull'andamento effettivo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica; variazioni della previsione di tale andamento potrebbero avere un impatto anche significativo sugli oneri previsti in capo al conto A3 per il 2023.

## **5 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento**

### *Settore elettrico*

---

<sup>16</sup> Il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 aprile 2022, n. 34.

<sup>17</sup> Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

<sup>18</sup> il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80.

<sup>19</sup> La deliberazione dell'Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/165-22.htm>.

<sup>20</sup> La deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/274-22.htm>.

<sup>21</sup> La deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2022, 349/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/349-22.htm>.

<sup>22</sup> La deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2022, 442/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/442-22.htm>.

<sup>23</sup> La deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2022, 614/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/614-22.htm>.

<sup>24</sup> Il conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.

- 5.1 Con la comunicazione 16 dicembre 2022, il GSE ha altresì:
- aggiornato la stima della quota parte degli oneri in capo al conto A3 relativa alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili per il 2023, che per tale anno risultano pari a zero;
  - aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14<sup>25</sup> per gli anni 2015- 2023.
- 5.2 Il comma 34.10 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria  $A_{SOS}$  sono definite come combinazione lineare di:
- aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo ( $K_{OGSOS}$ ), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
  - un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo.
- 5.3 Con le deliberazioni 719/2022/R/eel<sup>26</sup>, 720/2022/R/eel<sup>27</sup> e 721/2022/R/eel<sup>28</sup> l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per gli utenti domestici e non domestici per l'anno 2023
- 5.4 Il comma 34.11 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria  $A_{RIM}$  sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo ( $K_{OGRIM}$ ), uguale per tutte le tipologie di utenti<sup>29</sup>.

#### Settore gas

- 5.5 Il TIVG definisce le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio.
- 5.6 L'articolo 8, del TIVG<sup>30</sup> prevede, in particolare:
- al comma 8.1, che la componente  $QT_i$  relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente  $QT_i$ ), sia pari al valore di cui alla Tabella 5;

<sup>25</sup> Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni

<sup>26</sup> La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 719/2022/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/22/719-22.htm>.

<sup>27</sup> La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 720/2022/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/22/720-22.htm>.

<sup>28</sup> La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 721/2022/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/22/721-22.htm>.

<sup>29</sup> I coefficienti  $K_{OG}$  sono stati definiti, a partire dal 1 gennaio 2018, in attuazione della decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017. Cf: Relazione Tecnica alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017 923/2017/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/17/923-17.htm>.

<sup>30</sup> Il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2022, 436/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/436-22.htm>.

- al comma 8.2, che la componente  $QT_t$  sia calcolata, nel trimestre  $t$ -esimo, come somma degli elementi  $QT_{trasp}$ , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e  $QT_{add}$ , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^{CS}$ .
- 5.7 Con nota 30 settembre 2022<sup>31</sup> la società Snam Rete Gas S.p.a. ha trasmesso i valori dell'elemento  $QT_t$ , al netto delle componenti aggiuntive  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^{CS}$ , per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2023, ai sensi del comma 8.3 del TIVG.
  - 5.8 Con la deliberazione 118/2022/R/gas<sup>32</sup> l'Autorità ha fissato per il periodo 1 ottobre 2022 – 30 settembre 2023, il valore del corrispettivo  $CRV^I$  in esito alle procedure per l'affidamento del servizio di interruzione tecnica dei clienti industriali per l'anno termico 2021/2022, ai sensi del decreto 30 settembre 2020<sup>33</sup>.
  - 5.9 Il decreto 21 ottobre 2022<sup>34</sup> ha sostituito il decreto 30 settembre 2020, a decorrere dall'anno termico 2022/2023, prevedendo, tra l'altro, che i costi relativi del servizio di interruzione tecnica dei clienti industriali siano allocati sui soli clienti finali civili e industriali che utilizzano gas, e non su tutti i clienti finali come previsto dal decreto 30 settembre 2020; sono pertanto esclusi i clienti termoelettrici.
  - 5.10 Con la deliberazione 649/2022/R/gas<sup>35</sup>, l'Autorità ha dato attuazione alle previsioni del decreto 21 ottobre 2022 per l'anno termico 2022/2023, prevedendo all'articolo 6 che in esito alla trasmissione dei risultati della procedura di affidamento del servizio fosse aggiornato il valore del corrispettivo  $CRV^I$  di cui al comma 36.1, lettera f), della RTTG<sup>36</sup>, per il periodo 1 aprile 2023 – 31 marzo 2024.
  - 5.11 È stato fornito inoltre un chiarimento sulle disposizioni del comma 7.2 della deliberazione 649/2022/R/gas, in relazione alle modalità applicative con cui è compensato il corrispettivo  $CRV^{OS}$  per i clienti interrottibili del servizio di mensile, che è stato introdotto per la prima volta per l'anno termico 2022-23.
  - 5.12 Il comma 4.5 della deliberazione 295/2022/R/com<sup>37</sup> prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2023, il valore del corrispettivo  $CRV^{FG}$  è fissato pari a 0,0000 centesimi di euro/smc.
  - 5.13 Con la deliberazione 541/2022/R/gas<sup>38</sup>, l'Autorità ha approvato le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica 541/21<sup>39</sup>, a valere dal 1 gennaio 2023.

<sup>31</sup> La nota della società Snam Rete Gas S.p.a. del 30 settembre 2022 (prot. Autorità 46532 del 3 ottobre 2022).

<sup>32</sup> La deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 118/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/118-22.htm>.

<sup>33</sup> Il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 settembre 2020.

<sup>34</sup> Il decreto del Ministro della Transizione ecologica del 21 ottobre 2022.

<sup>35</sup> La deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2022, 849/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/649-22.htm>.

<sup>36</sup> La "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (RTTG), approvata con deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/19/114-19.htm>.

<sup>37</sup> La deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2022, 295/2022/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/22/295-22.htm>.

<sup>38</sup> La deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/541-22.htm>.

<sup>39</sup> Il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021.

- 5.14 La deliberazione 541/2022/R/gas ha, tra l'altro, definito il nuovo formato delle tabelle che saranno utilizzate per l'aggiornamento tariffario a partire dal 1 gennaio 2023.
- 5.15 La deliberazione 32/2019/R/gas<sup>40</sup>, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016<sup>41</sup> di annullamento della deliberazione ARG/gas 89/10<sup>42</sup> e delle deliberazioni da quest'ultima promanate, ha definito le modalità di regolazione delle connesse partite economiche, in particolare prevedendo che la copertura degli oneri connessi alla rideterminazione delle condizioni economiche del servizio di tutela per il biennio 2010-2012, oggetto di contestazione, avvenisse mediante un elemento aggiuntivo della componente UG<sub>2</sub> (di seguito: elemento UG<sub>2k</sub>), applicato, in base a quanto previsto dalla successiva deliberazione 247/2020/R/gas<sup>43</sup>, a tutti i clienti del settore gas connessi alla rete di distribuzione, limitatamente ai primi 200.000 Smc prelevati in un anno.
- 5.16 Da ultimo con la deliberazione 603/2020/R/gas<sup>44</sup> sono stati determinati il valore dell'elemento UG<sub>2k</sub> applicato ai clienti con consumi annui fino a 200.000 Smc e il valore del predetto elemento applicabile agli altri clienti finali con consumi eccedenti tale soglia.
- 5.17 Con comunicazione del 16 dicembre 2022 la Cassa ha trasmesso le informazioni relative al gettito raccolto mediante l'applicazione dell'elemento UG<sub>2k</sub>.

#### *Bonus sociali*

- 5.18 Con il documento per la consultazione 646/2022/R/com, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in merito alla revisione urgente delle modalità e della frequenza di determinazione degli ammontari dei *bonus* sociali per l'energia elettrica e il gas a partire da gennaio 2023.
- 5.19 Tale revisione urgente consiste in particolare nei seguenti interventi regolatori:
- la revisione della frequenza di determinazione degli ammontari dei *bonus* sociali gas, sia *bonus* “base” che componente integrativa CCI, in relazione alle nuove modalità di determinazione del prezzo di tutela gas assunto come riferimento per i *bonus* sociali del settore gas;
  - l'aggiornamento dei consumi di riferimento dei diversi “profili” utilizzati per il dimensionamento dei *bonus* sociali,<sup>45</sup> in relazione alla disponibilità di dati sui consumi medi annui dei titolari di tali *bonus* resi disponibili dal Sistema informativo integrato (SII);
  - la revisione della modalità di determinazione del *bonus* “base”, attualmente stabilite dall'art. 13 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e sospese in relazione al rafforzamento del *bonus* sociale disposto a partire dal IV trimestre 2021.

---

<sup>40</sup> La deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2019, 32/2019/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/19/032-19.htm>.

<sup>41</sup> La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18 novembre 2016, 4825/2016.

<sup>42</sup> La deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2021, ARG/gas 89/10, <https://www.arera.it/it/docs/10/089-10arg.htm>.

<sup>43</sup> La deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2020, 247/2020/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/20/247-20.htm>.

<sup>44</sup> La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2020, 603/2020/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/20/603-20.htm>.

<sup>45</sup> Tali profili sono differenziati in base al numero di componenti del nucleo familiare, e per il settore gas anche in base al tipo di utilizzo del gas e alla fascia climatica in caso di uso anche per riscaldamento.

- 5.20 Gli obiettivi di tali interventi regolatori urgenti sono stati proposti, nel documento per la consultazione 646/2022/R/com, al fine di assicurare l'utilizzo ottimale delle risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato per il "rafforzamento" dei *bonus* sociali, salvaguardando ad un tempo la semplicità e tempestività applicativa, in particolare considerando l'impatto sui sistemi di fatturazione degli operatori (distributori e venditori) che applicano i *bonus* sociali.
- 5.21 Due associazioni dei consumatori che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso contrarietà in particolare alla ridefinizione dei consumi di riferimento per i vari profili utilizzati per la definizione degli ammontari dei *bonus* sociali e delle CCI, nonché hanno espresso perplessità circa l'attribuzione all'Autorità di decisioni di tipo redistributivo, quali quelle relative al *decalage*.
- 5.22 Gli operatori e le loro associazioni che hanno partecipato alla consultazione hanno in generale condiviso gli orientamenti proposti ma hanno rappresentato, nelle proprie osservazioni, l'esigenza d'una semplicità attuativa delle norme previste dalla legge di Bilancio 2023 in tema di *bonus* sociali, in particolare evidenziando la necessità di evitare conguagli e forme di "retroattività" quale quella che è stata introdotta, per legge (articolo 1, comma 2, del decreto-legge 50/22<sup>46</sup>), che prevedeva che i *bonus* annuali fossero riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1 gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del *bonus* relativo all'anno precedente.
- 5.23 Diversi operatori intervenuti nella consultazione hanno rappresentato la necessità che eventuali semplificazioni dell'articolazione dei suddetti profili avvenga con la necessaria gradualità, nonché hanno sottolineato l'esigenza di disporre di tempo adeguato per i necessari adeguamenti dei sistemi informativi alle nuove modalità, incluse quelle necessarie per l'attuazione delle disposizioni della legge di Bilancio 2023 in tema di *decalage* dell'ammontare del *bonus* rispetto alle soglie ISEE.
- 5.24 Secondo il meccanismo ordinario previsto dalla deliberazione 63/2021/R/com, l'erogazione del *bonus* sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale vengono trasferite al Sistema informativo integrato (SII) le dichiarazioni recanti la certificazione ISEE vigente per l'anno in corso ed è pari a 12 mesi. Il cliente vede riconosciuto in bolletta il *bonus* a partire dalla prima fattura utile relativa a tale mese, su base *pro-die*. La garanzia della continuità nell'erogazione dell'agevolazione dipende dalla presentazione della DSU prima del termine del periodo di agevolazione in corso.
- 5.25 Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 50/22 hanno introdotto una deroga al meccanismo ordinario per il 2022, prevedendo che i *bonus* di nuova identificazione a seguito di attestazione ISEE con validità per tale anno dessero luogo ad erogazione a far data dal 1 Gennaio 2022, o dal 1 aprile 2022 in caso di valore ISEE superiore a 8.265 euro e fino a 12.000 euro, nonché la cessazione di tali nuovi *bonus* al 31 dicembre 2022. Tale circostanza determina una soluzione di continuità nell'erogazione dell'agevolazione per i beneficiari di tali *bonus*, anche in caso di ottenimento di attestazione ISEE con validità per l'anno 2023 nei primi mesi dell'anno.
- 5.26 Conseguentemente, in tale contesto, l'applicazione del richiamato meccanismo ordinario di cui alla deliberazione 63/2021/R/com, nella sua attuale formulazione, non

---

<sup>46</sup> Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

consentirebbe, ai soggetti che ottengono l'attestazione ISEE nel primo trimestre 2023, di beneficiare del relativo *bonus* per l'intero trimestre, come invece richiesto dal citato articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2023, che ha stanziato i corrispondenti importi proprio per detto trimestre; ciò impone all'Autorità di intervenire sul meccanismo ordinario, ancorché in via straordinaria, al fine di rimuovere ogni ostacolo alla piena fruizione del *bonus* per chi presenta la dichiarazione nel primo trimestre del 2023.

## Parte seconda: aggiornamento I trimestre 2023

### 6 Aggiornamento dal 1 gennaio 2023 per il settore elettrico e per il settore gas

#### Settore elettrico

- 6.1 Con la deliberazione 735/2022/R/com, l’Autorità ha dato attuazione alla legge di Bilancio 2023, prevedendo per il I trimestre 2023 l’annullamento delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
- 6.2 Con la deliberazione 735/2022/R/com, l’Autorità ha altresì riattivato le aliquote delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  per il I trimestre 2023, per le utenze diverse da quelle di cui all’articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2023 (“utenze domestiche” e “utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”); e, a tal fine:
- ha riattivato le aliquote delle due componenti ad un livello coerente con le attuali previsioni di fabbisogno 2023 dei rispettivi conti di gestione;
  - ha tenuto conto del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 719/2022/R/eel e 720/2022/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6 per il calcolo dei parametri  $K_{OGSOS}$  e  $K_{OGRIM}$ ;
  - ha tenuto conto dell’aggiornamento dei consuntivi e delle previsioni dei benefici economici derivanti dall’articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015-2023;
  - ha tenuto conto della previsione di ripartizione delle imprese energivore e dei loro consumi nelle diverse classi di agevolazione di cui all’articolo 2 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel<sup>47</sup>.
- 6.3 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente  $A_{SOS}$  a partire dal 1 gennaio 2023 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica).
- 6.4 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente  $A_{RIM}$  a partire dal 1 gennaio 2023. Come si può notare, la tabella B non riporta più gli elementi  $A_{2RIM}$  e  $A_{mctRIM}$ , che sono stati abrogati a partire dal 1 gennaio 2023 a seguito della fiscalizzazione degli oneri nucleari (cfr paragrafo 9).

#### Settore gas

- 6.5 Con la deliberazione 735/2022/R/com, l’Autorità ha dato attuazione alla legge di Bilancio 2023, prevedendo per il I trimestre 2023:

---

<sup>47</sup> La deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/17/921-17.htm>.

- l’annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas, nonché delle aliquote, rispettivamente, della componente UG<sub>3</sub> e della componente UG<sub>3T</sub>;
- l’adeguamento dei valori dell’aliquota negativa dell’elemento UG<sub>2c</sub> della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG<sub>2</sub>, fino alla concorrenza dell’importo di 3.043 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2023.

6.6 Con la deliberazione 735/2022/R/com l’Autorità ha, altresì:

- azzerato i valori dell’elemento UG<sub>2k</sub> della componente UG<sub>2</sub> applicati sia ai clienti con consumi annui fino a 200.000 Smc sia ai clienti finali con consumi eccedenti tale soglia, modificando a tal fine la tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/gas 64/09<sup>48</sup>, dal momento che, sulla base delle informazioni trasmesse dalla Cassa, si stima che alla fine di dicembre 2022 abbiano trovato intera copertura gli oneri connessi al meccanismo di riconoscimento finanziato dall’elemento UG<sub>2k</sub>;
- dato seguito a quanto previsto dal comma 4.5 della deliberazione 295/2022/R/com, fissando, a decorrere dal 1 gennaio 2023, il valore del corrispettivo  $CRV^{FG}$  pari a 0,0000 centesimi di euro/smc;
- con riferimento alla componente QTt, di cui all’articolo 8, del TIVG, pubblicato tale valore comprensivo delle componenti  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^{CS}$ , aggiornando la Tabella 5 del TIVG.

## 7 Disposizioni in merito ai *bonus* elettrico e gas

7.1 Con la deliberazione 735/2022/R/com, l’Autorità ha dato attuazione sia ad una parte delle proposte avanzate nell’ambito del documento per la consultazione 646/2022/R/com, sia alle disposizioni della legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 17 e 18). Si è, in particolare, proceduto a:

- a) come proposto nell’ambito della consultazione, aggiornare i consumi di riferimento dei diversi “profili” utilizzati per il dimensionamento dei bonus sociali, cioè dei valori di prelievo medio annuo utilizzato per la determinazione degli ammontari “*pro-die*”;
- b) conseguentemente, riproporzionare il livello dei *bonus* “base” elettrico e gas applicabili per il 2023, sulla base dei nuovi consumi di riferimento adottati, al fine di mantenere invariato il grado di protezione garantito da questo meccanismo, espresso in termini unitari (€/kWh o €/Smc);
- c) infine, definire “componenti compensative per il bonus sociale integrativo” (CCI), tenendo conto dei nuovi consumi di riferimento e dei prezzi *forward* in riduzione, entro il limite trimestrale di importo di spesa massimo di 2.400 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2023.

7.2 Con riferimento alla lettera a) di cui al punto precedente, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza illustrati nel documento di consultazione 646/2022/R/com (utilizzare nel miglior modo le risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato) ma tenendo anche conto delle osservazioni pervenute dalle associazioni di

---

<sup>48</sup> La deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, <https://www.arera.it/it/docs/09/064-09arg.htm>.



consumatori, i consumi annui di riferimento per ogni profilo (3 profili per il *bonus* elettrico e 12 profili per il *bonus* gas) sono stati rideterminati applicando un principio di gradualità, prevedendo per il 2023 di adottare consumi di riferimento intermedi tra quelli previgenti e quelli richiamati nel documento per la consultazione 646/2022/R/com, rinviando a un successivo intervento il completamento del percorso di rideterminazione dei consumi di riferimento (*cf.* Tabella 7.1 per i profili elettrici).

Tabella 7.1 – Rideterminazione dei consumi di riferimento per i profili bonus elettrici

<b>Profilo bonus elettrico</b>	<b>Consumo medio annuo (rif.to 2022)</b> [kWh/anno]	<b>Dati medi (fonte: SII)*</b> [kWh/anno]	<b>Consumo medio annuo (rif.to 2023)</b> [kWh/anno]
E1	2.200	1.929	2.050
E2	2.700	2.583	2.700
E3	3.200	2.927	3.050

(\*) Cfr. [https://www.arera.it/it/dati/consumi\\_bonus.htm](https://www.arera.it/it/dati/consumi_bonus.htm)

- 7.3 Con riferimento alla lettera b) di cui al precedente punto 7.1, in base ai succitati nuovi valori di consumo medio annuo di riferimento per i profili ( $EAn_i$ ), i valori delle compensazioni annue (espresse in €/anno) sono state ricalcolate sulla base di questa formula:

$$BBn_i = BB_i * EAn_i / EA_i$$

dove:

- $EA_i$  e  $BB_i$  sono, rispettivamente, il consumo di riferimento e il valore della compensazione per “bonus base” vigenti nel 2022 per l’*i*-esimo profilo;
- $EAn_i$  e  $BBn_i$  sono, rispettivamente, il consumo di riferimento e il valore della compensazione per “bonus base” vigenti nel 2023 per l’*i*-esimo profilo;
- ogni valore di  $BBn$  è stato, infine, arrotondato per garantire l’esatta divisibilità del valore per 365 (numero di giorni presenti in un anno), al fine di agevolare il calcolo dei valori in “quota die”.

Applicando la formula appena descritta ai tre profili elettrici, i valori di bonus base passano da 128 €, 151 € e 177 € nel 2022 rispettivamente a 120,45 €, 149,65 € e 167,90 € nel 2023.

- 7.4 Con riferimento alla lettera c) di cui al precedente punto 7.1, come già avvenuto nei quattro trimestri del 2022, le compensazioni integrative (CCI) sono state determinate in modo da massimizzare la possibilità che, per ciascuno dei diversi profili di *bonus*, si mantenga inalterata la spesa unitaria prevista, al netto della protezione già fornita dal *bonus* base. A tal fine, si è proceduto ad applicare una procedura di calcolo che, per quanto riguarda i beneficiari di *bonus* elettrico per disagio economico, è articolata nei seguenti passaggi:

- i. per ciascuno dei tre profili (E1, E2, E3), viene calcolata la spesa unitaria target al lordo delle tasse (nel seguito: *SULT*, espressa in €/kWh) pagata nel IV trim 2022:

$$SULT_i = (1 + IVA) * ((SAN_{i,IVtrim22} + accisa_i - BB_i) * f_{IVtrim22} - CCI_{i,IVtrim22}) / (EA_i * f_{IVtrim22})$$

dove:

- *IVA* è l’aliquota del 10%;

- $SAN$  è la spesa annua al netto delle tasse (€/anno);
- $f$  è la frazione di consumo prevedibile nel trimestre considerato (ad es. pari a 25,2% per il IV trim, ipotizzando un consumo elettrico omogeneo nel corso di tutti i giorni dell'anno);
- $CCI$  è la compensazione integrativa trimestrale (espressa in €/trim).

I risultati di questo calcolo sono mostrati nella successiva Tabella 7.2 e vengono utilizzati nel passo successivo, come base per il calcolo delle CCI applicabili nel I trim 2023.

- ii. Per ciascun profilo  $i$ , viene calcolata la CCI da applicare nel I trim 2023 in modo tale che, anche con i prezzi di maggior tutela del nuovo trimestre, per ogni profilo  $bonus$  rimanga inalterata la spesa unitaria lorda target:

$$CCI_{i,Itrim23} = (SAN_{i,Itrim23} + accisa_i - BBn_i) * f_{Itrim23} - SULT_i * (EAN_i * f_{Itrim23}) / (1 + IVA)$$

La CCI risulta, in altre parole, pari alla differenza tra la spesa in cui incorrerebbe nel nuovo trimestre un cliente che beneficiasse del solo bonus base e la spesa in cui dovrebbe incorrere in base alla spesa unitaria target definita al trimestre precedente; ogni risultato viene infine arrotondato per garantire l'esatta divisibilità per il numero di giorni che compongono il trimestre e agevolare il calcolo dei valori in "quota die".

Tabella 7.2 – Spesa unitaria lorda target e CCI del I trim 2023 per i profili di  $bonus$  elettrico per disagio economico

Profilo bonus	SULT (c€/kWh)	CCI Itrim23 [€]
E1	14,41	153,00
E2	14,06	199,80
E3	14,19	224,10

7.5 Per quanto riguarda il  $bonus$  gas, la procedura è assolutamente speculare a quella applicata per il  $bonus$  elettrico, salvo queste differenze:

- i profili da valutare sono 12 e l'aliquota IVA al 5%;
- le frazioni  $f$  relative alla quota dei consumi annuali che ricadono in ciascun trimestre valutate sulla base di dati forniti da Acquirente Unico e differenziate per zona climatica e per tipo di utilizzo ("AC" se solo acqua calda e cottura oppure "ACR" se per acqua calda, cottura e riscaldamento). In Tabella 7.3 sono riassunti dati e risultati relativi ai diversi profili gas;
- i valori di spesa annua netta (SAN) non sono valutati in base ai corrispettivi applicabili nel mercato di maggior tutela, ma in base alle migliori stime disponibili per prezzi del gas naturale nel corso del nuovo trimestre;
- i valori delle CCI applicabili ai profili per solo riscaldamento ("R") vengono valutate per differenza tra quelle dei corrispondenti profili "ACR" e "AC".

Tabella 7.3 – Dati e risultati principali relativi all’applicazione della procedura di revisione dei bonus base e di calcolo delle CCI

Profilo (utilizzo-nucleo-zona)	Codice	EA 2022 Smc/anno	EA 2023 Smc/anno	BB 2022 €/anno	BB 2023 €/anno	SULT c€/Smc	CCI 2023 €/trim
AC-finoa4-tutte	<b>GAC1*d</b>	250	250	30,00 €	29,20 €	75,14	57,60 €
AC-piùdi4-tutte	<b>GAC2*d</b>	500	400	46,00 €	36,50 €	72,51	83,70 €
ACR-finoa4-A/B	<b>GACR1Ad</b> <b>GACR1Bd</b>	650	700	67,00 €	73,00 €	69,63	217,80 €
ACR-finoa4-C	<b>GACR1Cd</b>	900	850	83,00 €	76,65 €	72,36	225,90 €
ACR-piùdi4-A/B	<b>GACR2Ad</b> <b>GACR2Bd</b>	1.050	900	93,00 €	80,30 €	69,92	257,40 €
ACR-finoa4-D	<b>GACR1Dd</b>	1.300	1100	109,00 €	91,25 €	72,39	276,30 €
ACR-piùdi4-C	<b>GACR2Cd</b>	1.400	1100	121,00 €	94,90 €	71,49	276,30 €
ACR-finoa4-E	<b>GACR1Ed</b>	1.750	1400	136,00 €	109,50 €	72,96	316,80 €
ACR-piùdi4-D	<b>GACR2Dd</b>	2.000	1450	157,00 €	113,15 €	73,45	337,50 €
ACR-finoa4-F	<b>GACR1Fd</b>	2.250	1700	170,00 €	127,75 €	72,67	369,90 €
ACR-piùdi4-E	<b>GACR2Ed</b>	2.600	1850	192,00 €	135,05 €	73,03	405,00 €
ACR-piùdi4-F	<b>GACR2Fd</b>	3.300	2250	245,00 €	167,90 €	73,08	469,80 €

7.6 Per quanto riguarda, invece, il *bonus* per disagio fisico, la procedura da applicare è diversa per due motivi:

- i *bonus* base sono calcolati sulla base di un principio diverso dai precedenti: compensare su base annua l’incremento di spesa derivante dal funzionamento delle macchine salva vita, rispetto ai consumi ai consumi standard del profilo E2;
- tra 2022 e 2023 i *bonus* base non vengono modificati, perché non si dispone di statistiche relative ai consumi medi dei clienti che ne beneficiano:

$$CCI_{i,Itrim23} = ((SAL_{i,Itrim23} - SAL_{i,IVtrim22}) - (SAL_{E2,Itrim23} - SAL_{E2,IVtrim22})) / ((1+IVA)*f_{Itrim23} + (BB_{2022} - BB_{2023}) + CCI_{i,IVtrim22})$$

dove *SAL* è la spesa annua lorda.

7.7 Da ultimo, qualora si possa stimare che il costo complessivo del meccanismo legato all’applicazione di tutte le CCI possa superare nel trimestre il volume dei fondi messi a disposizione dal Governo, il valore di ogni CCI viene ridotto in proporzione.

7.8 Si è altresì ritenuto necessario prevedere un intervento straordinario sul meccanismo ordinario di erogazione dei *bonus* sociali, al fine di assicurare – nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2023 – che i clienti finali domestici dell’energia elettrica e del gas titolari di *bonus* sociale possano effettivamente beneficiare, come previsto, del meccanismo di protezione per l’intero primo trimestre 2023 (differenziato in base al livello del parametro ISEE) anche se il meccanismo ordinario del bonus avrebbe comportato una discontinuità per tutti quei bonus che cessano la loro validità al 31 dicembre 2022. Tale intervento straordinario sarà oggetto di un successivo provvedimento previsto per il mese di gennaio 2023<sup>49</sup>.

<sup>49</sup> Cfr successiva deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 23/2023/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/23/023-23.htm>.

## 8 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG

8.1 Con la deliberazione 735/2022/R/com, l'Autorità ha proceduto inoltre:

- ad aggiornare il valore del corrispettivo  $CRV^I$ , con efficacia dal 1 aprile 2023, di cui al comma 36.1, lettera f), della RTTG, al fine di garantire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi fissi generati per il sistema gas dall'affidamento del servizio di interrompibilità tecnica dei clienti industriali, differenziandone il valore in funzione dei punti di riconsegna ove è applicato, tenuto conto che il decreto 21 ottobre 2022, prevede che i relativi costi a partire dall'anno termico 2022/2023 non siano applicati ai clienti termoelettrici;
- a precisare che per i clienti interrompibili del servizio mensile la compensazione del corrispettivo  $CRV^{OS}$ , di cui al comma 7.2 della deliberazione 649/2022/R/gas, è pari, per ciascun mese del periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, al prodotto tra il medesimo corrispettivo e il minore fra il volume prelevato nel mese e la differenza fra il maggiore dei volumi mensili interrotti e il volume eventualmente interrotto nel mese; qualora il cliente finale abbia aderito ad entrambi i servizi di interrompibilità il volume mensile di cui sopra è ridotto, in caso di attivazione, della somma dei volumi giornalieri ridotti per il servizio di punta.

## Parte terza: disposizioni in merito alla fiscalizzazione di alcuni oneri generali

### 9 Fiscalizzazione degli oneri nucleari

- 9.1 L'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 prevede, inoltre, disposizioni in relazione al trasferimento in capo alla fiscalità generale degli oneri generali connessi al *decommissioning* nucleare e alle misure di compensazione territoriale (cosiddetti oneri nucleari).
- 9.2 In particolare, l'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 prevede che:
- *“In prima attuazione, in coerenza con l’obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all’articolo 42 dell’allegato A alla deliberazione dell’ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui all’articolo 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all’obbligo di riscossione da parte dei fornitori. A decorrere dall’anno 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 22. Entro il 30 giugno di ogni anno, l’ARERA, nell’esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al decommissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’aggiornamento del piano delle attività, anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie”* (cfr comma 20);
  - *“Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno”* (cfr comma 22).
- 9.3 Il comma 34.4 del TIT prevede che la componente tariffaria  $A_{RIM}$  sia composta, tra l'altro:
- dall'elemento  $A_{2RIM}$  per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000;
  - dall'elemento  $A_{mctRIM}$  per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03<sup>50</sup>.
- 9.4 L'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 137/17<sup>51</sup> dispone che anche il finanziamento dell'ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nazionale e la radioprotezione sia a valere sulla (ex) componente tariffaria A2 (oggi elemento  $A_{2RIM}$  di cui al punto precedente).

<sup>50</sup> La legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314.

<sup>51</sup> Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137.

- 9.5 Le disposizioni dell'articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2023 implicano, pertanto, che gli elementi  $A_{2RIM}$  e  $A_{mciRIM}$  non siano più applicati alle utenze elettriche a partire dai consumi di competenza 2023, fermo restando che il finanziamento delle attività sopra richiamate avviene per il tramite del conto A2<sup>52</sup>.
- 9.6 Le disposizioni dell'articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2023 non contemplano più l'aggiornamento annuale, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, del valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03.
- 9.7 Con la deliberazione 735/2022/R/com, l'Autorità, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2023, ha abrogato, a partire dal I trimestre 2023, gli elementi  $A_{2RIM}$  e  $A_{mciRIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ , ferma restando ogni altra disposizione in merito al conto A2, dal momento che la disposizione di legge prevede espressamente che l'Autorità conserva le *“proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica”* degli oneri nucleari.

---

<sup>52</sup> Il conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT.

## Parte quarta: altre disposizioni

### 10 Destinazione ai conti di gestione delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato

- 10.1 Come già avvenuto nei trimestri precedenti, con la deliberazione 375/2022/R/com l’Autorità ha impartito disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei contributi da parte del Bilancio dello Stato previsti dalla legge di Bilancio 2023, in particolare in relazione alla loro destinazione ai diversi conti di gestione interessati.
- 10.2 Tale destinazione è stata definita alla luce delle analisi e dei criteri di valutazione sottesi alla Relazione 212/2022/I/com<sup>53</sup> relativa alla rendicontazione, per l’anno 2021, dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale rese disponibili dal Governo.
- 10.3 La deliberazione 375/2022/R/com ha anche previsto la destinazione delle risorse messe a disposizione dai decreti-legge 176/22 e 179/22.

### 11 Erogazioni alla società Sogin

- 11.1 Come in ogni trimestre, con la deliberazione 735/2022/R/com è dato mandato alla Cassa di procedere ad erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto A2, alla Sogin<sup>54</sup>, sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (DN-PT).
- 11.2 Il riconoscimento effettivo dei costi sostenuti in ciascun anno da parte di Sogin e posti in capo al conto A2 avviene a consuntivo; tuttavia, risulta necessario mantenere presso la Sogin, in quanto operatore nucleare, un adeguato livello di liquidità, ai sensi della normativa nazionale che ha recepito le direttive europee.
- 11.3 In particolare, l’articolo 58.bis, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 230/95<sup>55</sup>, con cui sono state recepite direttive Euratom, prevede che il titolare delle autorizzazioni all’esercizio di impianti nucleari deve *“prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonché risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare”*.
- 11.4 Il quadro regolatorio dell’Autorità prevede pertanto un meccanismo di acconto/conguaglio (il comma 8.7 e successivi del TIDECN<sup>56</sup> disciplinano tra l’altro gli “acconti nucleari”) applicabile ai costi sostenuti da Sogin per le attività di cui precedenti punti 10.1-10.3. Le erogazioni in acconto, salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 5 della deliberazione 93/2021/R/eel<sup>57</sup>, riguardano anche le attività in corso

---

<sup>53</sup> Il Rapporto dell’Autorità 16 maggio 2022, 212/2022/I/com, concernente la “Rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale”, [www.arera.it/it/docs/22/212-22.htm](http://www.arera.it/it/docs/22/212-22.htm).

<sup>54</sup> La società Sogin S.p.A.

<sup>55</sup> Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom.

<sup>56</sup> Il “Testo Integrato- Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di *decommissioning* – TIDECN”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 348/2021/R/eel [www.arera.it/it/docs/21/348-21.htm](http://www.arera.it/it/docs/21/348-21.htm).

<sup>57</sup> La deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2021, 93/2021/R/eel, [www.arera.it/it/docs/21/093-21.htm](http://www.arera.it/it/docs/21/093-21.htm).

per la l'individuazione del sito e la successiva realizzazione del DN-PT. Le erogazioni in acconto, sia per l'attività di *decommissioning* che per il deposito nazionale, sono quindi dimensionate sulla base del piano finanziario aggiornato, reso disponibile trimestralmente da Sogin, ai sensi del TIDECN.

- 11.5 Il piano finanziario aggiornato, di cui alla comunicazione di Sogin del 13 dicembre 2022<sup>58</sup>, prevede, altresì, una erogazione specifica, da parte della Cassa, nel mese di gennaio 2023, a copertura di un esborso straordinario, previsto a febbraio 2023, come prima rata in relazione alla possibile conclusione di un accordo con la *Nuclear Decommissioning Authority* (NDA) britannica in merito al contratto Latina '79 e alla cessione onerosa dei prodotti del riprocessamento presso il sito inglese di Sellafield di parte del combustibile irraggiato italiano (di seguito: accordo NDA).
- 11.6 Esborsi straordinari in merito all'accordo NDA erano già stati previsti da Sogin nel piano finanziario dell'anno 2022. Tuttavia, detti esborsi non si sono poi realizzati per lo slittamento della conclusione del medesimo accordo.
- 11.7 Con la deliberazione 635/2021/R/com<sup>59</sup> l'Autorità aveva già, pertanto, previsto che:
- *“La Sogin dà immediata evidenza alla Cassa e all'Autorità della sottoscrizione dell'accordo NDA di cui in premessa, nonché dell'ammontare e della data prevista del pagamento straordinario connesso al medesimo accordo”* (cfr comma 6.3);
  - *“Salvo diversa indicazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, la Cassa eroga alla Sogin l'ammontare di cui al precedente punto, a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere sul conto A2, entro i 5 giorni lavorativi precedenti alla data di pagamento comunicata ai sensi del comma 6.3”* (cfr comma 6.4).
- 11.8 Pertanto, la deliberazione 735/2022/R/com ha previsto che, per quanto riguarda la prima rata prevista da Sogin in merito all'accordo NDA, si applichi quanto già previsto dai commi 6.3 e 6.4 della deliberazione 635/2021/R/com.

## **12 Disposizioni in tema di esazione/erogazione componente UG2 e *bonus gas***

- 12.1 Con la deliberazione 462/2022/R/com, l'Autorità, al fine di mitigare le criticità di ordine finanziario in relazione agli importi significativi da riconoscere agli utenti per il *bonus gas* e per la componente UG<sub>2</sub> straordinaria introdotta con la deliberazione 148/2022/R/gas, evidenziate dalle associazioni rappresentative di esercenti la distribuzione gas, ha dato mandato alla Cassa di definire, con urgenza ed in deroga a quanto previsto dalla RTDG e dal comma 2.4 della deliberazione 148/2022/R/gas, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, già con riferimento alle fatture emesse nel 2022, le tempistiche di esazione/erogazione delle partite relative al *bonus gas* e alla componente UG<sub>2</sub>, allineando per quanto possibile tali tempistiche a quelle previste a partire dal 1 gennaio 2023 in relazione alla RTTG (cfr comma 11.1).
- 12.2 La Cassa ha dato seguito a quanto previsto dal comma 11.1 della deliberazione 462/2022/R/com con la circolare 43/2022/gas.

---

<sup>58</sup> La comunicazione della Sogin prot. 63754 del 13 dicembre 2022 (prot. Autorità 66807 del 13 dicembre 2022).

<sup>59</sup> La deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/21/635-21.htm>.



- 12.3 Successivamente, con la comunicazione 29 novembre 2022<sup>60</sup>, il Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità ha richiesto alla Cassa, “*alla luce del permanere di condizioni di sofferenza finanziaria denunciata, ancora di recente, dagli operatori e dalle principali associazioni nazionali di categoria del settore gas*”, di “valutare la possibilità di intervenire a rafforzare ulteriormente l’intervento già effettuato” con la circolare 43/2022/R/gas.
- 12.4 La Cassa ha dato riscontro alla comunicazione 29 novembre 2022 con l’adozione della circolare 47/2022/R/gas, che ha previsto una sessione aggiuntiva di dichiarazione da parte delle imprese di distribuzione dei volumi fatturati nella prima parte del VI° bimestre 2022, al fine di consentire l’anticipazione delle erogazioni da parte della medesima Cassa degli importi di tale bimestre relativi al bonus gas e UG2 già entro la fine del 2022.
- 12.5 Come già ricordato, la legge di Bilancio 2023 prevede la conferma, per il I trimestre 2023, delle aliquote delle componenti gas a copertura degli oneri generali di sistema (e, per la componente UG<sub>2</sub> straordinaria introdotta con la deliberazione 148/2022/R/gas, a livelli comunque confrontabili a quelli già definiti per il trimestre precedente), nonché il rafforzamento dei *bonus* sociali per il medesimo trimestre.
- 12.6 Con la deliberazione 735/2022/R/com, l’Autorità ha pertanto dato mandato alla Cassa di adottare, fino alle fatturazioni emesse entro il termine di aprile 2023 e relative ai consumi del I trimestre 2023, le tempistiche di esazione/erogazione delle partite relative al bonus gas e alla componente UG2 già adottate con le circolari 43/2022/gas e 47/2022/gas.

---

<sup>60</sup> La comunicazione dell’Autorità prot. 62677 del 29 novembre 2022.